

Vignera, provvedimento 22 maggio 2013

Autore: Redazione

In: Giurisprudenza commentata

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO, ordinanza 22 maggio 2013; *****, ric. F.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLE PENE DETENTIVE NON SUPERIORI A DICHIOTTO MESI - REVOCA DEL BENEFICIO - COMPETENZA - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ESCLUSIONE - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - AFFERMAZIONE (L. 26 novembre 2010 n. 199, disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà, artt. 47-ter, 51-ter).

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLE PENE DETENTIVE NON SUPERIORI A DICHIOTTO MESI - REVOCA DEL BENEFICIO - IMPUGNAZIONE - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ESCLUSIONE - RICORSO STRAORDINARIO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA' (Cost., art. 111; l. 26 novembre 2010 n. 199, disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà, artt. 69-bis).

Spetta al magistrato di sorveglianza (e non al tribunale di sorveglianza) la competenza a revocare la misura dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, in caso di violazione delle relative prescrizioni.

Il provvedimento di revoca della misura dell'esecuzione al domicilio delle pene detentive non superiori a

diciotto mesi è impugnabile soltanto con
il ricorso in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

N. SIUS

2013 / 2085

TDS

TORINO

N. SIEP

2012 / 38

PM

CUNEO

ORDINANZA N.....

TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI TORINO

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. VIGNERA

Presidente relatore

"

Giudice

CALI

"

Esperto

BO

"

Esperto

*****A

con la partecipazione del *****

*****), Sost. Procuratore ***** presso la Corte di Appello di TORINO, per deliberare sul

Reclamo avverso provvedimento di revoca della misura

dell'esecuzione al domicilio di pena detentiva breve (Legge n.199/2010),

presentato da **F. H.**, nato a XXXXX il XXXXX , detenuto presso la **Casa Circondariale di CUNEO - VIA RONCATA N.75 CUNEO,**

difeso dall'Avv. ***** del Foro di Cuneo, di fiducia, condannato con sentenza N. 2010/628 Reg. Gen., emessa in data 04-10-2011 da Tribunale Ordinario CUNEO, definitiva il 19-02-2012,

OSSERVA

quanto segue.

1. - Il 23 luglio 2012 il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo concedeva a ***** il beneficio ex art. 1 l. 26 novembre 2010 n. 199.

Il 25 marzo 2013 quello stesso Ufficio, rilevato che la nota dei Carabinieri di Boves del 7 marzo 2013 evidenziava diverse violazioni delle prescrizioni imposte al condannato con il provvedimento concessivo della misura e che già in precedenza (il 19 febbraio 2013) il predetto era stato diffidato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni stesse a seguito di una prima violazione accertata il 17 febbraio 2013, revocava la misura in questione ai sensi dell'art. 47-ter, comma 6, **** (richiamato dall'art. 1, comma 8, l. 199/2010).

Avverso tale provvedimento di revoca ha proposto impugnazione il Difensore, contestando i fatti di cui alla superiore nota dei Carabinieri di Boves e chiedendo il ripristino della misura.

2. - Va osservato preliminarmente che correttamente il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo ha revocato (e non sospeso) la misura in discorso ai sensi dell'art. 47-ter, comma 6, **** (richiamato dall'art. 1, comma 8, l. 199/2010).

Questo Tribunale non

ignora che secondo Cass. pen., Sez. I, sentenza 22 novembre 2012 n. 47953, *****, il Magistrato di Sorveglianza pure in subiecta materia (così come rispetto alle altre misure alternative alla detenzione) potrebbe solo sospendere la misura, la cui revoca definitiva rientrerebbe invece nella competenza del Tribunale di Sorveglianza.

La Suprema Corte, più precisamente, ha desunto codesta conclusione dall'art. 51-ter O.P., a suo dire "richiamato dalla legge menzionata" 199/2010: il che, nondimeno, non è esatto perchè **l'art. 51-ter O.P. non rientra affatto tra le disposizioni della l. 354/1975 (****) richiamate dall'art. 1, comma 8, l. 199/2010** (il quale, dopo l'art. 51-bis, "passa" direttamente all'art. 58 O.P.).

3. - Ciò posto, si osserva adesso che (a differenza del provvedimento di diniego della misura in questione, reclamabile innanzi al Tribunale di Sorveglianza ex art. 69-bis, comma 3, O.P. in virtù del richiamo "generale" dell'art. 69-bis O.P. operato dall'art. 1, comma 5, l. 199/2010 in relazione al procedimento applicativo del beneficio), l'art. 1 l. 119/2010 non prevede nè direttamente nè per relationem alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca emesso dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 47-ter, comma 6, O.P.: di guisa che nella fattispecie l'unico rimedio utilizzabile è il ricorso "straordinario" in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (trattandosi di provvedimento "sulla libertà personale").

La presente impugnazione, pertanto, va convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p.

P.Q.M.

converte l'impugnazione in ricorso per cassazione e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

Così deciso in TORINO il 22 maggio 2013

Il Presidente estensore

Dr. *****

<https://www.diritto.it/vignera-provvedimento-22-maggio-2013/>